

I.C. “ Federigo Tozzi ”
Viale Dante 35, 53042 Chianciano Terme (SI)

INTEGRAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO
E DEL CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto



(APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL..... E DAL CONSIGLIO DI
ISTITUTO IN DATA.....)

Premessa

Riferimenti normativi

La Legge 29 maggio 2017 n. 71

Le responsabilità

PARTE I

Bullismo e cyberbullismo

Bullismo

Caratteristiche del bullismo

Cyberbullismo

Caratteristiche del cyberbullismo

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Tipologie di cyberbullismo

PARTE II

Le responsabilità e le azioni della scuola

Prevenzione

Compiti delle varie figure coinvolte

Divieti e condotta

Mancanze disciplinari

Procedura

Ricorsi

Allegato

ALLEGATI

Allegato Scheda di segnalazione

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, con l'attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyberbullismo. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto Comprensivo, considerato il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere ed educare gli studenti a un uso consapevole del web.

L'istituto, quindi, si propone di dare piena attuazione alla recente normativa in materia di bullismo e cyberbullismo con l'obiettivo di contrastare tali fenomeni in tutte le loro manifestazioni determinati, in alcuni casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. **La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L. 29 maggio 2017 n. 71.**
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (**MIUR Aprile 2015**);
- **Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- **direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- **direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- **D.P.R. 249/98 e 235/2007** recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- **direttiva MIUR n.1455/06**;
- **artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale**;
- **artt. 2043-2047-2048 Codice Civile**;
- **artt. 3- 33- 34** della Costituzione Italiana;

La Legge 71/2017

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»

- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti

compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE I

BULLISMO e CYBERBULLISMO

II BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, di natura fisica, psicologica, oppressiva o vessatoria, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto **occasionale**.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi o giochi inopportuni. Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

CARATTERI DEL FENOMENO DEL BULLISMO

- Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

II CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, twitter, facebook e l'uso di telefoni cellulari, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: molestare la vittima, minacciarla, deriderla

La legge definisce il cyber-bullismo in questo modo: **"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità,**

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

CARATTERISTICHE DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Tratti distintivi del cyberbullismo Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- L'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto.
- Assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.
- Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel Cyberbullismo i seguenti casi:

- **Flaming** (atteggiamento fuori controllo): messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima;
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali;
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili;
- **Extimg**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla L. 71/2017
-

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

BULLISMO	CYBERBULLISMO
<i>Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico</i>	<i>Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.</i>
<i>I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe.</i>	<i>I cyberbulli possono essere sconosciuti.</i>
<i>I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.</i>	<i>I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.</i>
<i>La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione</i>	<i>Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.</i>
<i>I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo</i>	<i>Gli spettatori possono essere passivi, ma spesso sono attivi e partecipano alle prepotenze virtuali.</i>
<i>Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.</i>	<i>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano sentimenti empatici né senso di responsabilità delle proprie azioni.</i>
<i>Gli atti devono essere reiterati</i>	<i>Un singolo azione può costituire un atto di cyberbullismo</i>

I genitori e le scuole devono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con essi su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. Obiettivo di questo regolamento d'Istituto è di affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

PARTE II

LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

1. *la prevenzione*
2. *l'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio*
3. *la collaborazione con l'esterno*

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni fornendo loro informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni. A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

La prevenzione

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d'intenti tra le famiglie e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche. L'istituzione scolastica mette in atto le indicazioni della L. n.71/17 stabilendo

- a. i compiti di ogni componente coinvolta,
- b. le misure preventive, sia come interventi educativi ed informativi, sia di organizzazione ed uso degli strumenti informatici.

COMPITI DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE

Dirigente Scolastico

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; coinvolgendo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area

dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

➤ A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Referente del bullismo e cyberbullismo

- ✓ Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- ✓ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- ✓ si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;
- ✓ cura iniziative per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- ✓ partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.
- ✓ è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno; si preoccupa di valutare l'accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l'immediato contrasto a quanto accaduto.

Collegio docenti

- ✓ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- ✓ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale docente ed ATA.

Consiglio di classe o di interclasse

- ✓ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✓ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Docenti

- ✓ Intraprendono azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- ✓ valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- ✓ monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del DS;
- ✓ si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

Personale ATA

- ✓ Deve segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del DS, al referente di plesso e ai docenti eventuali episodi di bullismo di cui è venuto conoscenza o a cui ha assistito personalmente;

- ✓ può far presente al dirigente scolastico e/o al referente di plesso di eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza;
- ✓ si impegna a rimanere aggiornato sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

I GENITORI

- ✓ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✓ conoscono il codice di comportamento dello studente;
- ✓ conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- ✓ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- ✓ conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Alunni

- ✓ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire
- ✓ un miglioramento del clima relazionale;
- ✓ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- ✓ Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

Divieti e condotta

1. Non è loro consentito, agli alunni, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
2. durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
3. gli alunni non dovranno far uso degli smartphone e dovranno tenerli spenti per tutto il tempo di permanenza nel plesso scolastico antimeridiano e postmeridiano (durante le lezioni in classe e/o in altri ambienti scolastici; durante gli intervalli; durante il tempo dei laboratori facoltativi e opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e pomeridiani);
4. segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;

5. condannano condotte omertose che rafforzano, all' interno del gruppo, atteggiamenti aggressivi. Qualsiasi violazione ai punti precedenti si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionata.

MANCANZE DISCIPLINARI

Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata) o in Enti, Associazioni del territorio in convenzione tra Dirigente Scolastico e stesse Istituzioni.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico contatterà i Servizi Assistenziali e sociali del Comune e, nel caso gli episodi si configurino come reato, la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti

Procedura

- ✓ Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente referente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- ✓ Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente
- ✓ Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- ✓ Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
- ✓ Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referente bullismo Consiglio di classe Professori Personale ATA e AEC	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referente bullismo Coordinatori Consiglio di classe/interclasse Professori Alunni Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incontri con gli alunni coinvolti ➤ Interventi/discussione in classe ➤ Informare e coinvolgere i genitori ➤ Responsabilizzare gli alunni coinvolti ➤ -Ri/stabilire regole di comportamento in classe ➤ Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Referente bullismo Professori Alunni Genitori	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo ➤ Lettera di scuse da parte del bullo ➤ Scuse in un incontro con la vittima ➤ Compito sul bullismo/cyberbullismo ➤ Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola ➤ Trasferimento a un'altra classe ➤ Espulsione della scuola
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe/interclasse Professori	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante ➤ se la situazione continua: proseguire con gli interventi

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ **Classe:** _____

Altre vittime _____ **Classe:** _____

Altre vittime _____ **Classe:** _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ **Classe** _____

Nome _____ **Classe** _____

Nome _____ **Classe** _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi? _____